



TRIBUNALE di FERRARA
SEZIONE LAVORO

ORDINANZA ex art.102, comma 2 c.p.c.

Nel procedimento cautelare ex artt. 669 *bis e quater* c.p.c. e 700 c.p.c., iscritto al n. 144/1/2022 R.G. promosso da:

GABRIELLA CANALE
CONTRO

MI - USR EMILIA ROMAGNA - ATP FERRARA - IIS BASSI BURGUTTI C/O AVV. DISTR.
STATO DI BOLOGNA

il Giudice, dott.ssa Monica Bighetti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/05/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Deve essere integrato il contraddittorio con tutti coloro che sono iscritti alla graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 con profilo di Collaboratore Scolastico, Assistente amministrativo e Assistente tecnico della provincia di Ferrara.

Canale Gabriella ha adito il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro con ricorso ex art.700 c.p.c. in corso di causa per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro in qualità di collaboratrice scolastica presso l'Istituto di istruzione superiore Bassi Burgatti di Cento previo accertamento che il lavoro svolto mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso L'Istituto Comprensivo Statale Gallupi Collodi Bevacqua di Reggio Calabria è qualificabile come "servizio effettivo" ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale ATA della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024. La ricorrente ha chiesto di ordinare al MIUR di attribuire un superiore punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2014 per Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico.

Reputa il giudicante che l'accoglimento della domanda della ricorrente determinerebbe una condizione analoga alla riformulazione della graduatoria e, quindi, una comunanza della situazione giuridica per tutti quei soggetti direttamente coinvolti in detta riformulazione. In proposito si richiama Cass. 07/07/2009 n. 15912 secondo cui *"sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione*



della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto" (vedi anche le sentenze Cass.11943/1992, Cass. 12128/1998 e Cass. n. 14914/2008). Più recentemente la Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento, statuendo che "In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (Cass. 30425/2019 Cass. 18807/2018 n. 28766/2018).

La Corte d'Appello di Bologna – cui le decisioni di questo tribunale possono essere sottoposte in sede di appello- ha peraltro annullato le sentenze in tema di mobilità scolastica sollevando d'ufficio la questione del litisconsorzio necessario (vedi ad esempio Corte Appello Bologna, sentenza 664/2019 M.T. contro MIUR) in relazione a domande giudiziali che coinvolgevano le graduatorie formate dall'Amministrazione.

Deve pertanto essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che sono iscritti alla graduatoria di cui si chiede la rettifica mediante inserimento di un maggior punteggio alla ricorrente.

La notificazione deve essere effettuata ai sensi dell'art.151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del ricorso e della presente ordinanza sul sito del MIUR e dell'Ufficio scolastico Territoriale di Ferrara – che ha pubblicato la graduatoria ATA- rispetto a tutti i soggetti controinteressati che sono iscritti alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA 2021/2024..

Avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, e considerato che ai sensi dell'art. 32, co. 5. legge n. 69/ 2009, "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"

p.q.m.

visto l'art.102 c.p.c. ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio a tutti i controinteressati sopra evidenziati entro il termine perentorio del **30 giugno 2022** secondo le seguenti modalità

- Notifica ai sensi dell'art.151 c.p.c. a mezzo di pubblicazione del ricorso e della presente ordinanza sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio scolastico Territoriale di Ferrara.
- Fissa per il prosieguo l'udienza del 14 luglio 2022 ad ore 11:00
- Si comunichi.

Ferrara, 31 maggio 2022

IL GIUDICE
Monica Bighetti

